



COMUNE DI PISA

TIPO ATTO <i>ORDINANZE SINDACO</i>	
N. atto D-22 / 43	del 01/08/2008
Codice identificativo 481598	

PROPONENTE <i>MOBILITA'</i>

OGGETTO	LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI MEZZI - ANNO 2008
----------------	--

Dirigente della Direzione	Data	Firma <i>GRECO GILDA</i>
---------------------------	------	---------------------------------

Pubblicazione Albo Pretorio	
Data pubblicazione	<i>04/08/2008</i>
Data scadenza pubblicazione	



COMUNE DI PISA

ORDINANZA del SINDACO n° del 1° agosto 2008 - Identificativo n° 481598

Oggetto: Limitazioni alla circolazione di particolari categorie di mezzi – anno 2008

IL SINDACO

Visto l'art. 32 della Costituzione, che indica quale obiettivo primario del nostro ordinamento la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

Visto il D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo codice della Strada" e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'articolo 7 comma 1 lettera b, il quale prevede che " Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco (... omissis...) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale";

Vista la legge 4/11/97 n. 413 "Misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da Benzene", che prevede al suo art 3 che i Sindaci possano adottare le misure di limitazione della circolazione di cui all'art. 7 c. 1 lettere a) e b) del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 per esigenze di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, sulla base di criteri ambientali e sanitari stabiliti con decreto del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero della Sanità;

Visto il D.M. 21 aprile 1999 n. 163 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i Sindaci adottano le misure della limitazione della circolazione", come modificato dal D.M. 2 aprile 2002 n. 60;

Preso atto che le attività umane necessarie per muoversi, produrre, riscaldarsi necessitano dell'ausilio di strumenti che consumano energia e che la produzione di energia comporta quasi sempre l'uso di combustibili che causano emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera;

Atteso che la combustione per produrre energia è causa di fenomeni di inquinamento dell'aria e che questi fenomeni sono prevalentemente concentrati nelle aree urbane e industriali;

Considerato che per rilevare i livelli di inquinamento dell'aria è stata predisposta, su atto di indirizzo della Regione Toscana, una rete di centraline di rilevamento generalmente di proprietà delle amministrazioni provinciali e normalmente gestite dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana ARPAT;

Considerato che l'UE impone, con le Direttive di omologazione dei veicoli, obiettivi di progressiva riduzione delle emissioni in atmosfera da traffico veicolare, e con le Direttive sulla qualità dell'aria fissa i limiti degli inquinanti dispersi in atmosfera da non superare per la protezione della salute umana;

Vista la Direttiva 1999/30/CE del 22.4.1999, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente, con la quale si stabiliscono i limiti per la qualità dell'aria per biossido di zolfo, biossido di azoto, ossido di azoto, particelle e piombo (SO₂, NO_x, NO₂, PTS, Pb);

Vista la Direttiva 2000/69/CE del 16.11.2000, concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente, con la quale si stabiliscono i limiti per la qualità dell'aria per Benzene e Monossido di Carbonio;

Visto il D.M. 2 aprile 2002 n. 60 di recepimento delle due direttive predette, che stabilisce valori limite e termini precisi entro i quali detti valori limite devono essere raggiunti (2005 e 2010) per materiale particolato, biossido di azoto ed ossidi di azoto, benzene, biossido di zolfo, piombo, e monossido di carbonio, e al tempo stesso ribadisce la competenza dei Sindaci ad adottare le misure di limitazioni della circolazione di cui all'art. 7 c.1 lettera a) e b) del D.Lgs. n. 285/1992;

Visto il D.Lgs. 21/05/2004 n. 183 "Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria";

Vista la D.G.R. n.1325 del 15/12/2003 "Presenza d'atto della valutazione della qualità dell'aria ambiente e adozione della classificazione del territorio regionale, ai sensi degli articoli 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 351/1999 e del D.M. 261/02;

Visti i risultati del monitoraggio riferiti ai periodi 2000-2006 che hanno rilevato superamenti nei territori dei seguenti comuni: Arezzo, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Capannori, Carrara, Cascina, Firenze, Empoli, Grosseto, Lastra a Signa, Livorno, Lucca, Massa, Montale, Montecatini Terme, Montelupo Fiorentino, Pisa, Pistoia, Poggio a Caiano, Poggibonsi, Pontedera, Porcari, Prato, S. Croce sull'Arno, Scandicci, Sesto Fiorentino, Siena, Signa e Viareggio;

Visti gli Accordi di programma del 2003 e del 2005 firmati in data 10/10/2003 e 20/12/2005 da Regione Toscana, ANCI, URPT, Province e Comuni, che programmavano limitazioni alla circolazione finalizzate al rinnovo del parco veicolare;

Considerato che i divieti sono stati applicati in attuazione dei vari Accordi e nel rispetto dei Piani di Azione Comunale, con progressività al parco veicolare più vecchio, nell'ottica di arrivare ad un rinnovo del parco, con la finalità di avere in circolazione veicoli con fattori di emissione specifici sempre più ridotti, ottenuti sia dal naturale ricambio del parco sia mediante l'applicazione di divieti e l'erogazione di incentivi economici;

Visto l'Accordo 2007-2010 tra Regione Toscana, ANCI, URPT, Province e vari Comuni per la riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti e la prevenzione di fenomeni di inquinamento atmosferico, sottoscritto in data 10.05.2007, che in coerenza e continuità con i precedenti Accordi del 10.10.2003 e del 20.12.2005, all'Art. 6 impegna i vari soggetti sottoscrittori all'adozione di misure specifiche ed individua ulteriori interventi per il risanamento della qualità dell'aria ambiente in particolare per la riduzione delle emissioni di PM10 e dei suoi precursori, al fine di perseguire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria vigenti e di avviare il percorso verso il rispetto di quelli che entreranno in vigore al 2010 (relativi al biossido di azoto NO2, Pm10 fase II, benzene e ozono);

Vista la D.G.R. n. 316 del 07/05/2007 che approva il suddetto Accordo sottoscritto anche dal Comune di Pisa e approvato con deliberazione di G.C. n. 62 del 7/05/2007;

Vista la Delibera di G.C. n. 105 del 30/07/07 che approva il Piano di Azione Comunale (PAC) 2007-2010;

Considerato che l'Accordo 2007-2010, all'art. 8 "limitazioni generali alla circolazione dei veicoli" alla tabella 2 "limitazioni per l'anno 2008" stabilisce di:

- mantenere i provvedimenti vigenti, dal lunedì alla domenica con orario 0.00 – 24.00 ad autovetture Euro 0 benzina e diesel, Ciclomotori Euro 0 e Veicoli Merci Euro 0 inferiori a 3,5 t;
- limitare totalmente le categorie per le quali nel 2007 il divieto era vigente il martedì, mercoledì e giovedì dalle 8.00 alle 18.00, cioè ciclomotori Euro 1 due tempi, veicoli merci Euro 0 maggiori di 3,5 t, ed autovetture diesel Euro 1, estendendolo dal lunedì alla domenica con orario 0.00 – 24.00;
- estendere il divieto attualmente vigente, la domenica con orario 0.00 – 24.00, per autobus destinati al TPL ed al turismo, ad ulteriori due giorni della settimana;
- individuare ulteriori specifiche categorie di veicoli ai quali limitare la circolazione, cioè i veicoli Euro 0 per uso speciale, inferiori a 3,5 t e superiori a 3,5t, dal lunedì alla domenica dalle 0.00 alle 24.00 ed i motocicli Euro 0 il martedì, mercoledì e giovedì dalle 8.00 alle 18.00 al fine di ridurre ulteriormente le emissioni da traffico;

Vista l'Ordinanza del Sindaco n°89 del 2 Ottobre 2007 che prevede limitazioni alla circolazione di particolari categorie di mezzi, in accordo con quanto previsto, per l'anno 2007, dall'Accordo 2007-2010

Considerato che in ottemperanza agli impegni assunti, le limitazioni interesseranno tutti i veicoli individuati dalla sopracitata tabella 2 dell'art. 8 e dovranno necessariamente essere attuate in maniera coordinata dai comuni dell'Area Omogenea e dai restanti Comuni firmatari dell'Accordo 2007 – 2010, al fine di aumentare l'efficacia del provvedimento;

Preso atto che i veicoli oggetto delle limitazioni sono tra i più vecchi del parco circolante e sono quelli che hanno emissioni specifiche più elevate e che i provvedimenti di limitazione riguardanti tali veicoli hanno effetto sulla riduzione delle emissioni totali da traffico, in particolare sulla riduzione degli inquinanti PM10, Benzene, Ossidi di Azoto e precursori dell'ozono, effetti che saranno monitorati da parte di ARPAT;

Vista la relazione del Settore Trasporti e Logistica della Regione Toscana che si conclude affermando che risulta necessario che nella stesura della DGR di attuazione per l'anno 2008, dell'Accordo 2007-2010 per le sostanze inquinanti e la prevenzione di fenomeni di inquinamento atmosferico, concernente le limitazioni, le deroghe e la ripartizione degli incentivi sia prevista una deroga, a livello regionale, coerente con l'impegno regionale sull'adeguamento del parco, per i soli giorni feriali così articolata: per gli anni 2008 e 2009 deroga per gli autobus euro 0 di tpl urbano e per gli anni 2008, 2009 e 2010 per gli autobus euro 0 di tpl extraurbano.

Ritenuto opportuno estendere la suddetta deroga anche ai giorni festivi in quanto:

- le tipologie di mezzi utilizzati dal Cpt per svolgere il servizio urbano ed extraurbano non consentono, nemmeno nei giorni festivi, di effettuare il regolare servizio previsto dal contratto senza far uso di autobus euro 0
- la Regione non ha ancora fornito al Cpt alcun filtro anti-particolato per adeguare le emissioni dei mezzi euro0

Vista l'Ordinanza n°137 Direzione 22 del 5 Aprile 2007 che disciplina il transito e la sosta degli autobus nella città di Pisa istituendo una zona a traffico limitato per gli autobus con orario 0-24 all'interno del centro abitato

Ritenuto inoltre opportuno individuare la ZTL come area idonea ad essere interessata dal divieto di transito per i motocicli Euro 0 e quindi di rimandare alla disciplina di accesso alla ZTL stessa la regolamentazione della circolazione di tali veicoli

Visto l'art. 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs n.267 del 18.8.2000

ORDINA

Il **divieto di circolazione**, nella porzione di territorio del Comune di Pisa, delimitata ad ovest dalla Statale Aurelia, a nord e ad est dal confine comunale; a sud dalla strada g.c. Fi-Pi-Li

1. in tutti i giorni della settimana, con orario 00-24, ai seguenti mezzi:
 - autovetture Euro 0, ovvero autovetture M1 non catalitiche a benzina e diesel non omologate secondo la Dir. 91/441/CEE e successive
 - ciclomotori Euro 0, ovvero non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE, 97/24/CE stage 1 e successive
 - veicoli merci Euro 0 con portata fino 3,5 t, ovvero veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettere c, d con portata fino a 3,5 t non omologati secondo la Dir. 91/441/CEE o 93/59/CEE e successive
 - ciclomotori Euro 1 a 2 tempi, ovvero ciclomotori a 2 tempi non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE stage 2 e successive
 - veicoli merci Euro 0 con portata superiore a 3,5 t, ovvero veicoli per il trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettere d, e, h, i con portata superiore a 3,5 t, non omologati secondo la Dir. 91/542/CEE fase I e successive
 - autovetture Diesel Euro 1, ovvero autovetture M1 diesel non omologate secondo la Dir. 94/12/CE e successive
 - veicoli per uso speciale Euro 0 < 3,5 t, ovvero Veicoli per il trasporto merci N1 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettera g con portata fino a 35 q.li non omologati secondo la Dir. 91/441/CEE o 93/59/CEE e successive (Sono esonerati dalla limitazione alla circolazione i veicoli che ricadono in questa categoria che hanno installato un filtro anti-particolato omologato)
 - Veicoli per uso speciale Euro 0 > 3,5 t, ovvero veicoli per il trasporto merci N2 e N3 identificati dal Codice della Strada all'art. 54, comma 1 lettera g con portata superiore a 35 q.li non omologati secondo la Dir. 91/542/CEE fase I e successive (Sono esonerati dalla limitazione alla circolazione i veicoli che ricadono in questa categoria che hanno installato un filtro anti-particolato omologato)
2. la domenica, con orario 00-24, ai seguenti mezzi:
 - autobus Euro 0, ovvero autobus M2 e M3 non omologati secondo la Dir. 91/542/CEE e successive, con esclusione dei mezzi dei gestori di servizi TPL
3. il martedì e il giovedì, con orario 00-24, ai seguenti mezzi:
 - autobus Euro 0, ovvero autobus M2 e M3 non omologati secondo la Dir. 91/542/CEE e successive, con esclusione dei mezzi dei gestori di servizi TPL

E' ammessa la circolazione, per l'accesso ai parcheggi di scambio di via Pietrasantina, nelle vie Pietrasantina e San Iacopo; via del Brennero, Paparelli, Largo Caduti nell'Egeo, solo ed esclusivamente per l'accesso al parcheggio di via Paparelli, via di Pratale, per l'accesso al parcheggio nella stessa via Di Pratale, via Manghi, via Padre Pio da Pietralcina, via Cisanello (tratto ad est della rotatoria di via Maccatella) via Di Padule

(porzione compresa tra la via Cisanello e la via Bargagna); via Bargagna per l'accesso ai parcheggi di via Cisanello e via Bargagna; via Martin Lutero per l'accesso all'Ospedale di Cisanello.

Sono esonerati dal divieto previsto dalla presente ordinanza i seguenti veicoli:

- 0) veicoli di proprietà di residenti nel Comune di Pisa e di aziende, con sede legale o sede dell'unità locale nel Comune di Pisa, soggetti alle limitazioni alla circolazione di cui alla presente ordinanza, muniti di idonea documentazione dalla quale risulti di aver acquistato un veicolo esente dalle limitazioni sopra indicate, limitatamente al periodo necessario alla effettiva sostituzione del mezzo e comunque per non più di 90 giorni;
- a) veicoli di proprietà di residenti nel Comune di Pisa e di aziende, con sede legale o sede dell'unità locale nel Comune di Pisa, soggetti alle limitazioni alla circolazione di cui alla presente ordinanza, muniti di idonea documentazione dalla quale risulti di aver prenotato la trasformazione a g.p.l. o gas metano del proprio veicolo, limitatamente al periodo necessario alla effettiva trasformazione del mezzo e comunque per non più di 90 giorni;
- b) veicoli della Polizia di Stato, della Polizia Municipale, delle FF.AA., dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile solo se in servizio di emergenza e di soccorso;
- c) veicoli delle associazioni di volontariato nello svolgimento di servizi di emergenza sanitaria, veicoli della Guardia Medica in servizio di assistenza o infermieristico;
- d) veicoli al servizio di persone invalide munite del contrassegno previsto dal Codice della Strada;
- e) veicoli utilizzati per il trasporto di persone che si recano presso strutture sanitarie per sottoporsi a visite mediche, terapie e analisi mediche programmate, in possesso di relativa certificazione medica;
- f) auto d'epoca ovvero mezzi in possesso dell'Attestato di storicità o del Certificato di Identità/Omologazione rilasciato a seguito di iscrizione nei Registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI. Il documento dovrà essere tenuto a bordo del mezzo, ed esibito a richiesta dell'autorità preposta al controllo;
- g) autovetture che hanno installato un impianto di alimentazione a metano o GPL o bifuel (benzina-metano, benzina-gpl) e che nell'ambito del percorso urbano impiegano esclusivamente l'alimentazione a gas;
- h) veicoli elettrici o ibridi (motore elettrico e termico) o a idrogeno;
- i) mezzi impiegati per particolari o eccezionali attività in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dalla Polizia Municipale;
- j) veicoli al seguito delle cerimonie funebri;
- k) veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzioni sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia), veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione degli impianti elettrici, idraulici, termici e tecnologici;
- l) veicoli che debbono presentarsi alla revisione già programmata (con documento dell'ufficio della Motorizzazione Civile o dei centri revisione autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario;
- m) autovetture con almeno tre persone a bordo (car pooling);
- n) veicoli che partecipano a studi controllati dal Comune per migliorare l'efficienza energetica e la riduzione delle emissioni;
- o) veicoli diesel che sono stati dotati di filtro anti-particolato omologato;
- p) veicoli adibiti all'igiene urbana.

DISPONE

- Che la presente ordinanza sia resa nota mediante :
 - pubblicazione all'Albo Pretorio;
 - pubblicazione sul sito Internet dell'Amministrazione Comunale;
 - apposizione di idonea segnaletica in loco e di preavviso, secondo le norme del Codice della Strada;
- di trasmettere copia della seguente Ordinanza a:
 - Comando Polizia Municipale
 - PISAMO S.p.A. per l'esecuzione della segnaletica verticale e orizzontale prevista dalle norme vigenti
- che la presente ordinanza entrerà in vigore al momento dell'installazione della segnaletica prevista

AVVISA

Che contro la presente ordinanza può essere opposto ricorso, entro 60 giorni, al T.A.R. della Toscana.

La Polizia Municipale, gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di far osservare la presente ordinanza;

I trasgressori saranno puniti a termine di legge.

Pisa, li 1° agosto 2008

IL SINDACO

Marco Filippeschi

Copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.

Dalla Segreteria del Comune di Pisa, li _____

Il Funzionario

Il sottoscritto Messo attesta che la presente decisione trovasi in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune dal _____ e che vi rimarrà affissa per la durata di quindici giorni consecutivi e cioè fino al _____

Il Messo Incaricato

Pisa, lì 1° agosto 2008

**IL SINDACO
Marco Filippeschi**

Il sottoscritto Messo attesta che la presente decisione trovasi in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune dal _____ e che vi rimarrà affissa per la durata di quindici giorni consecutivi e cioè fino al _____

Il Messo Incaricato